



Lodi, 23 febbraio 2011
Prot. N. 6572/2011
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 51/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ☐ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ☐ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ☐ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992
- ☐ n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ☐ Vista la nota del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana inerente la necessità di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la periodica potatura delle essenze arboree ad alto fusto;

O R D I N A

- ☐ In **Via PRECACESA (tratto Via Lutero ÷ Via Martani)** dal giorno **28 Febbraio 2011 sino a termine lavori** limitatamente alla fascia oraria **09.00 ÷ 17.00**, è istituito il senso unico alternato di marcia ed il divieto di sosta con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli
- ☐ In **Via BUOZZI** (limitatamente al tratto viario di collegamento con Via della Marescalca) dal giorno **28 Febbraio 2011 sino a termine lavori** limitatamente alla fascia oraria **08.30 ÷ 17.00**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- ☐ Deroa alle prescrizioni di cui ai precedenti punti è prevista esclusivamente per i mezzi d'opera a vario titolo utilizzati per le operazioni citate in premessa.

Stante il carattere temporaneo della prescrizione, nei tratti dove ciò non risulti già vigente in modo permanente, la ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e la rimozione coatta dei veicoli trasgressori, almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento.

La ditta esecutrice delle opere, dovrà farsi carico di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle operazioni consentendo, compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, la fruibilità della restante area destinata a parcheggio dei veicoli ovvero la completa fruibilità di strutture pubbliche e/o private ivi ubicate.

In tal caso, ed in ogni altro analogo caso di interruzione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà attenersi alle prescrizioni generali previste per l'inizio delle attività.

Nel caso l'occupazione determini strettoie o **la necessità di istituire sensi unici alternati**, il responsabile dei lavori dovrà obbligatoriamente procedere, **con propri mezzi o personale**, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI